



## Segreteria Generale Nazionale

**PEC. n. 069/SGF/2022**

**Trani, li 8 Marzo 2022**

Oggetto: Ass. Capo Coordinatore **SOVIERO Salvatore** Segretario Interregionale Emilia Romagna e Marche della Federazione Sindacale Co.S.P. Coordinamento Sindacale Penitenziario. Procedimento Disciplinare ai sensi art. 2 c. 1 let. C del D. Lgs. n.449/1992. Mancata concessione richiesta AUDIZIONE ai sensi comma 5 art. 7 legge n. 300/1970 non accolta e termini perentori procedimento che annullano in Toto tutti gli atti dichiarando il procedimento di che trattasi, estinto.

Applicazione Sentenza Suprema Corte Cassazione Roma n. 7134 del 20/3/2017 e n. 28891 dell'1/12/2017 e Sentenza TAR Puglia n. 00284/2017 Reg. Provv. Coll. E n. 01521/2011 Reg. Ric. pubbl. il 24/03/2017

Al Direttore degli Istituti Penitenziari di  
REGGIO EMILIA

Al Ministero della Giustizia DAP  
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Direzione Generale del personale e delle Risorse  
Settore Disciplina Polizia Penitenziaria

All'Ufficio IV delle Relazioni Sindacali DAP  
dottoressa IDA DEL GROSSO  
Largo Luigi daga, 2 00164 ROMA

All'Ufficio legale  
Avvocato ALESSIO ORAZIO SCARCELLA  
[alessioorazio.scarcella@pec.ordineavvocatitrani.it](mailto:alessioorazio.scarcella@pec.ordineavvocatitrani.it)

Alla Segreteria Interregionale Emilia Romagna e  
delle Marche della FS-CO.S.P. Sicurezza e Difesa  
Signor SOVIERO Salvatore IOP Reggio Emilia

Premesso che la SV con nota di contestazione del 27/10/2021 notificata al diretto interessato il giorno successivo 28/10/2021 ha partecipato al lavoratore una presunta violazione in servizio ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lett. C del D. leg.vo 449/1992 per quanto di nostra conoscenza, riferita agli episodi del 14/10/2021 presumibilmente rilevati in servizio ma non al momento contestati dal redattore se non nella giornata successiva, in violazione all'articolo 10 comma 1,2, lettera a)b)c)d)e) del Decreto leg.vo di cui si disquisisce;

A seguire veniva agli Uffici Amministrativi gerarchicamente sottoposti alla VS, depositata breve excursus difensiva tanto da richiedere a supporto della stessa informativa, alla luce delle riscontrate discordanze, come previsto dal comma 5 dell'articolo 7 della Legge n.300/1970 Statuto dei Lavoratori specifica "audizione" in videoconferenza con la presenza del Difensore di Fiducia Sindacale all'uopo nominato.

\*\*\*\*\*

**SEGRETARIA GENERALE NAZIONALE - [www.cospcompartmentiministeri.com](http://www.cospcompartmentiministeri.com) -**

**Via Vicinale Vecchia Trani-Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT)**

**E-mail [segretariogeneralecoosp@gmail.com](mailto:segretariogeneralecoosp@gmail.com) - [relazionisindcosp@libero.it](mailto:relazionisindcosp@libero.it)-**

**[segreteriageneralecoosp@pec.it](mailto:segreteriageneralecoosp@pec.it) web: [www.cosp синдacato.it](http://www.cosp синдacato.it) telefono 3355435878**



## Segreteria Generale Nazionale

Con Vostro ulteriore atto n. 10417 del 5 novembre 2021 e quello ancora successivo n. 10514 dell'8 novembre 2021 veniva per ben due (2) volte comunicato a questa FS-COSP Segreteria Generale Nazionale l'avvio del procedimento senza poi fare seguire notizie sull'esito dello stesso;

Non può e non deve sfuggire, per i termini che qui si richiamano abbondantemente superati, che la VS dallo scorso dicembre, data di deposito atti, null'altro avrebbe fatto seguire **omettendo** vi è più di accogliere la richiesta come per Legge (co.5 art.7 l. 30071970), ascoltare il lavoratore assistito dal proprio difensore sindacale di fiducia, creando con l'omessa convocazione un vizio di forma nel procedimento tra cui il non accoglimento della richiesta a Lei formulata, determina altresì l'annullamento del procedimento disciplinare e la contestuale richiesta che oggi va formulata per l'archiviazione del medesimo e qui si sollecita l'emissione del decreto in autotutela.

Oggi, a distanza di tempo, l'uso inopportuno ed improprio di tali documenti darebbero spazio a rivalse in altre sedi esterne sollevando l'eccesso di potere (ex art. 3 legge 241/90), con ipotesi di avanzare opportuna documentale richiesta di cui si fa riserva di comunicare in caso di non trasmissione del provvedimento di annullamento/archiviazione.

Non è il primo caso o il primo atto che la VS non offre adeguato/obbligato riscontro ai sensi legge 241/90 e s.i.m. tra cui la nota PEC n. 0894/SGE/FS del 15 Ottobre 2021 che sull'argomento sembrava inopinatamente anticipare quello che poi sarebbe accaduto a discapito del proprio Dirigente Sindacale e non solo. Vizio di forma, omessa convocazione, termini eccessivi perentori nella azione disciplinare, intempestività dell'azione disciplinare tardiva che doveva già e ancora oggi dovrebbero portare la VS nell'immediatezza dei tempi a prosciogliere il dipendente lavoratore, archiviare il procedimento con decreto motivato come richiesto da questa FS-COSP sulla scorta delle richiamate Sentenze tra cui quella del TAR PUGLIA oggettivate, definitive.

Si attende cenno di riscontro e copia del provvedimento che la VS vorrà adottare.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE

Domenico MASTRULLI

\*\*\*\*\*

**SEGRETARIA GENERALE NAZIONALE - [www.cospcompartmentiministeri.com](http://www.cospcompartmentiministeri.com) -**

**Via Vicinale Vecchia Trani-Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT)**

**E-mail [segretariogeneralecoosp@gmail.com](mailto:segretariogeneralecoosp@gmail.com) - [relazionisindcosp@libero.it](mailto:relazionisindcosp@libero.it)-**

**[segreteriageneralecoosp@pec.it](mailto:segreteriageneralecoosp@pec.it) web: [www.cosp синдacato.it](http://www.cosp синдacato.it) telefono 3355435878**